

# **IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE ED IL NUOVO RITO INNANZI AL GIUDICE DI PACE.**

---

Giancarlo Sciortino - Avvocato Cassazionista

Professore di Diritto Processuale Civile nella

Scuola Superiore Professioni Legali dell'Università di Palermo

Professore di Diritto Processuale Civile Università INDRA di Catania  
e nell'Università Leonardo Da Vinci di Firenze

# Premessa ed inquadramento generale

---

- Il principio di delega di cui al comma 5, lett. n.), nn. 1 e 2, ha previsto che il procedimento disciplinato dall'art. 702 *bis* e s.s. c.p.c. venga collocato nel Libro II, assumendo la denominazione di «procedimento semplificato di cognizione».
- In attuazione di tale principio di delega, il legislatore delegato ha inserito, all'interno del Libro II, gli artt. 281 *decies*, *undecies*, *duodecies*, *terdecies* c.p.c., contenenti la disciplina del nuovo procedimento semplificato di cognizione, destinato a sostituire il vigente rito sommario di cognizione, che è stato eliminato.

# Statuto ontologico

---

- Il nuovo procedimento semplificato si caratterizza per essere un procedimento pienamente alternativo a quello ordinario, in quanto a cognizione piena ed esauriente, ma sommario e deformatizzato solo per quanto riguarda l'istruttoria e l'*iter* procedimentale.
- Proprio al fine di sottolinearne tali caratteristiche, la relativa disciplina è stata inserita nel Libro II, anziché nel Libro IV dedicato ai procedimenti speciali a cognizione sommaria, e ne è stato modificato il nome: non più rito sommario di cognizione, bensì rito semplificato di cognizione.

# Ambito di operatività

---

- Il nuovo procedimento semplificato si presenta come il rito elettivo, potenzialmente dominante, nel nuovo assetto della cognizione di primo grado, per le seguenti ragioni sistematiche:
- A) **La sua adozione, come vedremo, è talvolta vincolata** (in base alle caratteristiche della lite) ed imposta dal Codice di rito;
- B) **Diventa procedimento esclusivo** per la trattazione delle controversie previste dal D. Lgs n. 150/11 sulla **Riduzione e semplificazione dei Riti** (onorari legali, risarcimento danni da responsabilità sanitaria legge n. 24/17; equa riparazione per durata irragionevole del processo, Legge n. 89/01);
- C) **Diventa Rito tipico per il giudizio innanzi al G.d.P.;**
- D) Come vedremo, è prevista la possibilità che il G.I. possa, sempre, disporre che il giudizio, introdotto in via “Formale”, possa proseguire nelle forme «Semplificate».

# Ma Rito Semplificato e vecchia Cognizione sommaria, sono la medesima Cosa ?

---

- Leggiamo la norma: art. 281 decies c.p.c.:
- «Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
- Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

# Esaminiamo le ipotesi ....

---

- Il primo comma indica quali caratteristiche devono avere le cause per essere **obbligatoriamente trattate con il rito semplificato**, facendo riferimento a quattro alternativi presupposti:
- A) quando i fatti di causa non sono controversi;
- B) o quando la domanda è fondata su prova documentale,
- C) o è di pronta soluzione
- D) ovvero richiede un'istruzione non complessa.
- In tali casi, trova applicazione il rito semplificato anche per le controversie rientranti nella competenza del tribunale in **composizione collegiale**.
- Il secondo comma prevede, poi, che il rito semplificato possa essere adottato, **a scelta della parte, in tutte le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.**

# Ergo .....

- 
- Dalla disposizione in esame emergono le principali differenze tra il rito semplificato di cognizione ed il defunto procedimento ex art. 702 *bis* c.p.c.
  - A) In primo luogo, il rito sommario di cognizione poteva essere utilizzato solo per le cause riservate alla decisione del tribunale in composizione monocratica, mentre **il nuovo rito semplificato riguarda anche le cause di competenza collegiale.**
  - B) Inoltre, mentre la scelta del vecchio rito sommario era, tendenzialmente, rimessa alla facoltà discrezionale della parte ricorrente, **il nuovo rito semplificato diventa il rito obbligatorio, anche per le cause di competenza collegiale, per tutte le controversie che presentino uno dei presupposti indicati**, e cioè quando i fatti non siano controversi, quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione, quando l'attività istruttoria non sia complessa.

# Insomma, riesumato il codice del 1865 !

---

- Chi si occupa di storia del codice di rito, ricorderà come, nella versione post unitaria del 1865, era proposto un modello di cognizione ordinaria, definito «Formale», denotato dallo scambio di atti e memorie tra le parti, anteriormente al contatto con il G.I. ed un rito, appunto definito, «Semplificato», più snello ed agile. Corsi e ricorsi della storia !
- A mio parere, quindi, non siamo più di fronte alla promozione del sommario di cognizione nel primo libro, ma alla vera e propria organizzazione di un rito alternativo ed autonomo rispetto alla cognizione formale stessa.



# Amen....

---

- La litera legis è chiara: «Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, **il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato**».
- **Non vi è scelta, né riserva di collegialità che tenga: al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, la parte è obbligata ad agire in giudizio nelle forme semplificate.**

## Segue ...

---

- La scelta, viceversa, sarà rimessa alla parte attrice, anche nelle ipotesi di liti non denotate dalle condizioni di legge, ma solo nei casi di competenza monocratica, ergo: **Nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda potrà essere proposta anche nelle forme del procedimento semplificato.**
- **Ciò significa che il semplificato costituirà, nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, di competenza del Tribunale in composizione monocratica o collegiale, il rito esclusivo e sostitutivo di quello ordinario, al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma.**

# Forma della domanda

---

- La domanda si propone con **ricorso**, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
- Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza.
- Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore.
- Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

# Costituzione del convenuto

---

- Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione **in modo chiaro e specifico** sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.
- A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
- Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

## Segue ...

---

- È importante rilevare, altresì, che, analogamente al novellato art. 167 c.p.c. per il rito ordinario, è stato previsto, anche per il rito semplificato, che il convenuto, nella propria comparsa di risposta, prenda posizione “in modo chiaro e specifico” sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. Inoltre, è espressamente previsto l’onere del convenuto, a pena di decadenza, di proporre domande riconvenzionali e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

# Il procedimento...

---

- Avvenuta l'instaurazione del contraddittorio, fissata l'udienza di comparizione, il procedimento è disciplinato dall'art. 281 *duodecies*; il primo comma prevede che all'udienza il giudice proceda alla verifica della ricorrenza dei presupposti per il rito semplificato, eventualmente disponendo il mutamento del rito nelle forme ordinarie.
- Tale facoltà di mutamento, **con valutazione caso per caso**, è esercitabile anche nelle ipotesi in cui, trattandosi di controversia di competenza del tribunale monocratico, la scelta del rito semplificato sia stata effettuata discrezionalmente dal ricorrente, ma non risulti opportuna in relazione alle caratteristiche della controversia.
- **In caso di mutamento del rito da semplificato a ordinario il giudice è tenuto a fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono, *ex lege*, i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171 *ter* c.p.c.**
- **Correlativamente, l'art. 183 bis c.p.c. in tema di procedimento formale stabilisce che: "All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui all'art. 281 *decies*, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato.**

## Segue ...

---

- Il secondo comma disciplina la possibilità per il ricorrente di chiedere di essere a sua volta autorizzato a chiamare in causa un terzo: **«Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo.**
- Il terzo comma, invece, disciplina le facoltà che le parti possono esercitare a pena di decadenza all'udienza: **«Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti».**

# Emendatio ???

---

- Il quarto comma prevede che le parti possano chiedere l'assegnazione di termini per memorie integrative e istruttorie, di cui il giudice è tenuto a valutare la necessità, potendo modulare l'assegnazione di termini anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla norma: «**Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.**»
- Vedremo, in concreto, come i Tribunali interpreteranno il requisito del «giustificato motivo», tenendo in considerazione l'immanenza nel sistema dell'istituto della remissione in termini. Il giustificato motivo, potrebbe ravvisarsi in una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali già spiegate, nonché sulla necessità di tutelare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa.



# Occhio !

---

- Fondamentale differenza col 702 bis: il quel rito il giudice procedeva nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti (702 ter, comma 5).
- Nel semplificato, invece, «**Il G.I. ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione**», attenendosi dunque alle medesime regole che disciplinano l'attività istruttoria nel rito ordinario formale. Utilizzabilità, ammissibilità, rilevanza.

# Segue

---

- Il quinto comma prevede che, quando non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma, e non ritiene la causa matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova a tal fine rilevanti, e procede alla loro assunzione.
- Il procedimento del rito semplificato mantiene, quindi, le caratteristiche di concentrazione e snellezza, già caratterizzanti il rito sommario, ma, a differenza di quest'ultimo, sono previsti termini più stringenti per disporre il mutamento del rito e sono scandite precise preclusioni assertive e probatorie, non presenti nel testo previgente

# Simultaneus processus

---

- A differenza del rito sommario, invece, la presenza di una domanda riconvenzionale richiedente un'istruttoria non sommaria non comporta più la separazione della domanda principale, come previsto dal previgente art. 702 *ter*, comma 4, c.p.c., essendo stata eliminata tale ipotesi.
- Di conseguenza, la mancanza dei presupposti che giustificano l'adozione del rito semplificato, sia con riferimento alla domanda principale, sia con riferimento alla domanda riconvenzionale, **determinerà il mutamento del rito.**
- Qualora venga disposto il mutamento del rito, le preclusioni maturate nel corso del procedimento semplificato non trovano applicazione nel rito ordinario successivo, considerato che nulla viene previsto al riguardo dall'art. 281 *duodecies* c.p.c. L'ordinanza di mutamento del rito non è impugnabile, come del resto già previsto dall'art. 702 *ter*, comma 3, c.p.c., ciò in quanto, come affermato in generale dalla Suprema Corte, la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge **non determina alcuna nullità del procedimento** e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa.

# La fase decisoria

---

- La fase decisoria del procedimento semplificato è disciplinata dall'**art. 281 terdecies**, prevedendo che **il rito si concluda con sentenza**, applicando il modulo decisorio di cui all'art. 281 *sexies*, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, e quello previsto dall'art. 275 *bis*, per le cause in cui giudica in composizione collegiale.
- Il secondo comma, poi, stabilisce che **la sentenza è impugnabile secondo i modi ordinari**.
- Altra importante differenza, rispetto al vecchio rito sommario, attiene al provvedimento definitorio che, nel nuovo rito semplificato, non ha più la forma di ordinanza, ma di **sentenza, da adottarsi secondo il modello decisorio della discussione orale**, anche nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale.

# Dubbi ..... Con risposta negativa

---

- A) Un problema che potrebbe porsi è se al procedimento semplificato si applichi il **calendario del processo**.
- Manca una disposizione a carattere generale sulla fissazione del calendario del processo, che potrebbe far sorgere dubbi sulla applicabilità dell'istituto ai procedimenti diversi da quello ordinario.
- B) **Non è prevista espressamente la comparizione personale delle parti.**

# Il nuovo giudizio innanzi al G.d.P.

---

- Il legislatore ha riscritto il giudizio dinanzi al giudice di pace. La novità più significativa è che, per tale giudizio, verranno applicate le forme del **procedimento semplificato** di cognizione.
- La domanda deve essere proposta con **ricorso**, e non più con atto di citazione.
- Alla prima udienza, fermo restando l'obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, il giudice deve osservare il disposto dell'art. 281 *duodecies*, che prevede che si proceda all'istruttoria necessaria o si mandi la causa in decisione.
- Il modello decisorio è identico a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Infine, anche per il giudice di pace troveranno applicazione le disposizioni sul processo civile telematico e, di conseguenza, sono stati apportati i relativi adattamenti alle disposizioni in esame.

## Quindi... art. 316

---

- Davanti al giudice di pace la domanda si propone **nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni del presente titolo.**
- La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato **unitamente al decreto di cui all'articolo 318.**

## Segue ...

---

- La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.
- **Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies.**
- **Il convenuto si costituisce** a norma dei commi terzo e quarto del medesimo articolo.



# Trattazione

---

- Nella prima udienza il giudice di pace **interroga liberamente le parti** (qui l'obbligo di presenza era già anteriormente previsto, in funzione conciliativa del G.d.P.) **e tenta la conciliazione**. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale.
- Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace **procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione**.
- Quindi, dimenticate il rinvio ex art. 320 ! **Ci potrà solo essere una limitata emendatio (20 gg + 10), condizionata, come già visto, alla scelta discrezionale del Giudice, al ricorrere del «giustificato motivo».**

# Fase decisoria

---

- Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, **procede ai sensi dell'articolo 281-sexies**.
- Il modello decisorio è, dunque, identico a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
- Le sue decisioni saranno, ordinariamente, impugnabili con appello al Tribunale monocratico, nei termini noti.

**Siamo ai saluti: che Santa Cartabia ci protegga !**

---

- Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per la noia arrecata.

Giancarlo Sciortino - Avvocato Cassazionista

Professore di Diritto Processuale Civile nella

Scuola Superiore Professioni Legali dell'Università di Palermo

Professore di Diritto Processuale Civile Università INDRA Catania

e nell'Università Leonardo Da Vinci di Firenze